

CODICE DI AUTODISCIPLINA DI FNM SPA

PREMESSA

Il presente codice di autodisciplina rappresenta un sistema di autoregolamentazione, integrativo di norme legislative, regolamentari e statutarie; ad esso FNM S.p.A. ed i suoi organi sociali volontariamente aderiscono. L'emanazione del presente Codice è riconducibile alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina redatto a cura del "Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate" e recepito da Borsa Italiana anche mediante specifiche previsioni inserite nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa e del Nuovo Mercato; di eventuali applicazioni non conformi rispetto a detto testo del Codice, si darà compiuta informazione in sede di relazione annuale sul governo societario.

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La FNM S.p.A. è guidata da un Consiglio di Amministrazione che lo statuto prevede composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo di cui essa è a capo, essendogli tra l'altro riservato, mediante l'attribuzione alla competenza assembleare, l'intervento nella determinazione delle operazioni di maggior rilievo compiute dalle società controllate.
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, comprese quelle delle controllate prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni

con parti correlate.

Tutti gli amministratori dedicano il tempo necessario ad un proficuo svolgimento dei loro compiti, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti la carica ricoperta; gli amministratori svolgono i propri compiti con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti.

Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono conto delle direttive e politiche definite per il gruppo in cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Attualmente solo al Presidente sono conferite deleghe esecutive (oltre al Vice Presidente, ma solo in caso di assenza o impedimento del primo). Le motivazioni di tale scelta sono riconducibili sostanzialmente alle non rilevanti dimensioni aziendali.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti. I criteri di indipendenza, tratti dalle ipotesi indicate al punto 3.C.1 del Codice di Autodisciplina ed. 3/2006 di Borsa Italiana SpA sono valutati per ogni singolo amministratore dal Consiglio stesso sulla base di autocertificazioni sottoscritte da ogni consigliere indipendente all'atto della nomina e conservate agli atti della società. Peraltro l'indipendenza dei consiglieri di amministrazione è valutata nella prima riunione del consiglio di ogni anno solare. L'esito delle valutazioni è comunicato al mercato.

Il Collegio Sindacale, nell' ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. La comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate avviene, previa approvazione da parte del Presidente, a cura dell'ufficio *Investor Relation* ed è disciplinata da una procedura interna finalizzata ad evitare una comunicazione selettiva, incompleta o inadeguata.

5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, il cui funzionamento viene disciplinato, richiamandosi a quanto indicato dai criteri applicativi di cui al punto 5.C.1 del Codice di Autodisciplina - ed. 3/2006 di Borsa Italiana SpA, da regolamentazioni predisposte dai singoli comitati e approvate dallo stesso Consiglio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina del comitato di controllo interno.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

L'istituzione di un comitato per le nomine non appare coerente con la normativa specifica applicabile alla società. La legge regionale n. 14 del 6 aprile 1985, infatti, disciplina la designazione degli esponenti aziendali di nomina assembleare esauendo di fatto la materia dell'attività preassembleare.

Il Consiglio, allo scopo di favorire un consapevole esercizio del diritto di voto, garantisce tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La Regione Lombardia, azionista di riferimento, determina i compensi degli amministratori con provvedimento della giunta regionale; non si è, quindi, ritenuto necessario, allo stato, l'istituzione del comitato per la remunerazione.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha costituito un comitato per il controllo interno, il quale è composto interamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti. Un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

- . definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- . valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- . descrive, nella relazione sulla *Corporate Governance*, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle proprie responsabilità relative all'affidabilità del sistema contabile e delle informazioni, al Sistema di controllo interno ed alla supervisione dell'attività di internal audit, anche con riferimento all'attività di "direzione e coordinamento" nell'ambito del Gruppo.

Il comitato ha le seguenti funzioni

- assiste il Consiglio nell'espletamento dei compiti relativi alla:
 - o fissazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
 - o periodica verifica della sua adeguatezza e dell'effettivo funzionamento;
 - o accertamento che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;

- esamina su segnalazione del Presidente della Società gli argomenti che egli ritiene opportuno sottoporre al comitato per le materie di competenza dello stesso;
- valuta con la società di revisione, con l'assistenza delle competenti Direzioni, l'impostazione dei principi contabili da utilizzare e la loro omogeneità nella redazione del bilancio consolidato;
- esamina con la società di revisione le problematiche relative al bilancio consolidato e ai bilanci di esercizio delle società del Gruppo;
- valuta l'adeguatezza, in termini di risorse e collocazione organizzativa, della funzione internal audit e esamina le proposte in termini di fabbisogni del responsabile della funzione, anche alla luce del decreto legislativo 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle società;
- valuta il piano di lavoro preparato dal responsabile dell'internal audit e riceve dallo stesso le relazioni, almeno semestrali, sul lavoro svolto;
- valuta il piano di lavoro redatto per la revisione da parte delle società di revisione e il lavoro dalle stesse svolto, anche con riferimento all'indipendenza dei relativi giudizi;
- verifica l'indipendenza della società di revisione;
- valuta i rilievi che emergono dai rapporti dell'Internal audit, dalle comunicazioni del Collegio Sindacale e dei singoli componenti del medesimo Collegio, dalle relazioni e dalle management letter delle società di revisione e dalle relazioni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Presidente, con l'assistenza del comitato di controllo interno:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno.

Il preposto al controllo interno, che coincide con il responsabile della funzione internal audit:

- è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno a livello di Gruppo sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

- non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- riferisce del suo operato al comitato per il controllo interno, informando anche il Presidente. In particolare, riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nell'ambito dell'intero Gruppo, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime una periodica valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Il Responsabile della funzione internal audit è soggetto dipendente dalla società. Si avvale sia di personale direttamente dipendente che di personale in *outsourcing* e il perimetro dell'attività di audit comprende tutte le società inserite nel perimetro di consolidamento e soggette alla direzione e coordinamento di FNM SpA.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni *intercompany*, salvo le operazioni "non rilevanti", intendendosi per tali quelle "tipiche o usuali" che rientrano nell'ordinaria gestione aziendale e quelle a condizioni "standard", cioè quelle concluse alle medesime condizioni applicate indistintamente a qualsiasi soggetto.

Le operazioni rilevanti rispettano i criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni che debbono essere approvate previo parere del comitato di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente preventivamente informato in proposito dal responsabile della funzione cui si riferisce l'operazione, riceve una adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sull'interesse e sugli eventuali rischi per la Società.

Qualora la correlazione sia con un amministratore il quale abbia un interesse proprio o per conto di terzi nell'operazione, l'amministratore interessato informa tempestivamente il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, potrà essere assistito da esperti di riconosciuta professionalità e competenza e indipendenti in relazione all'operazione.

Per le operazioni con parti correlate, che non sono riservate in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto non rilevanti, i direttori/dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione,

raccogliono e conservano adeguate informazioni sulla natura, sulle modalità e sulle condizioni dell'operazione stessa.

10. SINDACI

Il Collegio Sindacale viene eletto secondo le norme stabilite dalla legge e dallo statuto. Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito all' Assemblea, nonché di due Sindaci supplenti. Lo statuto garantisce ad uno o più azionisti che detengano, anche congiuntamente, una quota non inferiore al 4% delle azioni aventi diritto di voto, di partecipare alla formazione del Collegio presentando una propria lista.

I *curricula vitae* dei candidati al ruolo di sindaco, sono depositati presso gli uffici della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea per le nomine. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate nel sito internet della società www.fnmgroup.it sezione *investor relation*.

I Sindaci sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal regolamento ex art. 148 del T.U.F..

Relativamente all'art. 1 comma 2 e 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia N. 162/2000, sulla scelta di esperti nelle materie o nei settori in cui opera la società, non ci si è avvalsi della facoltà di nominare sindaci non iscritti all'albo dei revisori e pertanto non sono state introdotte le conseguenti modifiche statutarie.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci in ogni caso devono avere le medesime caratteristiche di indipendenza previste per gli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale: l'esito della verifica viene esposto in sede di relazione sul governo societario.

Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell' emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci ed il presidente del consiglio di amministrazione circa la natura, termini, origini e portata del proprio interesse.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all' emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Il collegio sindacale ed il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La società, si adopera attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali; in tal senso è stato anche istituito il servizio *Investor Relation* anche attraverso il sito internet della società, nel quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico finanziario (quali bilanci, relazioni semestrali) sia dati e documenti di interesse per la generalità degli azionisti. All'interno di FNM S.p.A. la funzione di *investor relation* è demandata alla Presidenza ed alla Direzione Generale, le quali operano nel rispetto della procedura adottata dalla società per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riservate.

Gli Amministratori hanno sempre incoraggiato e facilitato la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

Alle assemblee partecipano di norma i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, i Direttori e i rappresentanti della società di revisione, fornendo, nel rispetto della disciplina sulle informazioni "*price sensitive*", le informazioni richieste dagli Azionisti riguardanti la Società.

FNM S.p.A., nell' Assemblea del 30 aprile 2001, condividendo le finalità del Codice di Autodisciplina, ha approvato un regolamento assembleare che disciplina il regolare, ordinato e funzionale svolgimento dell' Assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ogni socio ad intervenire sugli argomenti posti in discussione.